

PARTE PRIMA

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2004, n. 68.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Approvazione settimo stralcio piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
N. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato per la regione Umbria lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2002, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la medesima regione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 2 della citata O.P.C.M. n. 3230/2002 che, rispettivamente, dispongono che «il Commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque», e che «per la predisposizione del piano il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico con funzioni consultive»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 26 novembre 2002 con la quale è stato approvato un primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 10 del 31 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 39 del 15 aprile 2003, con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Viste le ordinanze commissariali n. 58 e n. 59 del 25 giugno 2003 con le quali è stato approvato il quarto e quinto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 80 del 1° agosto 2003 con la quale è stato approvato il sesto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2004, n. 3352, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista la proposta di un settimo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica predisposta, nella riunione del 12 maggio 2004, dal Comitato tecnico nominato dal Commissario delegato con ordinanza n. 101 del 13 settembre 2002;

Ritenuto di procedere all'approvazione di detta proposta di settimo stralcio di piano che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3230/2002, deve essere successivamente trasmessa, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto altresì opportuno richiamare le disposizioni delle citate O.P.C.M. n. 3230/2002 e n. 3352/2004 che individuano modalità e procedure per la realizzazione degli interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica;

ORDINA:

Art. 1.

1. È approvato il settimo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, di seguito denominato «piano», così come proposto dal Comitato tecnico.

Il piano è allegato alla presente ordinanza alla lettera A) ed è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, per la presa d'atto di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi compresi nel piano, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nelle O.P.C.M. n. 3230/2002 e n. 3352/2004 e sono autorizzati, nei limiti necessari alla realizzazione degli interventi stessi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad avvalersi delle deroghe contenute nelle succitate ordinanze ministeriali.

2. Per quanto attiene alla progettazione e al collaudo dei lavori relativi agli interventi previsti nel piano, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le procedure di cui all'ordinanza commissariale n. 80 del 1° agosto 2003.

3. I soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere al Commissario delegato, entro quindici giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria della presente ordinanza, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere per l'attuazione degli interventi previsti nel piano.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 giugno 2004

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 83.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Rettifica ordinanza commissariale 8 giugno 2004, n. 68, recante approvazione settimo stralcio piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
n. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 2 della citata O.P.C.M. n. 3230/2002 che, rispettivamente, dispongono che «Il Commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque», e che «per la predisposizione del piano il Commissario

delegato si avvale di un Comitato tecnico con funzioni consultive»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 13 settembre 2002 con la quale è stato nominato il Comitato tecnico previsto dall'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 3230 del 18 luglio 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e in particolare l'art. 8, con il quale vengono attribuite al Comitato tecnico ulteriori funzioni rispetto a quelle già previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2002, n. 3230;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2004, n. 3352, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 26 novembre 2002 con la quale è stato approvato il primo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 10 del 31 gennaio 2003 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 39 del 15 aprile 2003, con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 58 del 25 giugno 2003, con la quale è stato approvato il quarto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 59 del 25 giugno 2003, con la quale è stato approvato il quinto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 80 dell'1 agosto 2003, con la quale è stato approvato il sesto stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Vista l'ordinanza commissariale n. 68 dell'8 giugno 2004, con la quale è stato approvato il settimo stralcio del piano di interventi urgenti e necessari a fronteggiare la crisi idrica;

Atteso che, per mero errore materiale, nella tabella relativa agli interventi e suddivisione in lotti funzionali di pag. 8* del piano degli interventi VII stralcio, allegato A) della citata ordinanza commissariale n. 68/2004, con riferimento all'intervento «Impianto di Terni Maratta Bassa, miglioramento funzionale, reti fognarie e realizzazione di linea di trattamento e affinamento finale per riutilizzo ai fini industriali», lo stesso è stato erroneamente individuato quale intervento unitario per l'importo complessivo di euro 3.100.000,00, anziché essere distinto in 3 lotti funzionali, dell'importo rispettivamente di euro 1.800.000,00, euro 2.200.000,00 ed euro 3.100.000,00;

* Ved. pagg. 11 e 12 di questo bollettino.